STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
VIALE REGINA GIOVANNA, 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 47 840 - 02 20 49 972
FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

Milano, 22 dicembre 2014

Clienti dello Studio

LORO SEDI

Alleghiamo alla presente circolare informativa inerente al seguente argomento:

- LETTERE DI INTENTI - NUOVO MODELLO E REGOLE DAL 2015

Questa circolare è liberamente scaricabile anche al seguente indirizzo:

http://www.tordellilevratti.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.Circolari

Ringraziando per la cortese attenzione, restiamo a disposizione.

Cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti
La Segreteria
Paola

OGGETTO	LETTERE DI INTENTI - NUOVO MODELLO E REGOLE DAL 2015
RIFERIMENTI	ART. 20, D.LGS. N. 175/2014; PROVV. N. 159674 DEL 12/12/2014; ISTRUZIONI NUOVO MODELLO; MODELLO PER LA DICHIARAZIONE D'INTENTO
CIRCOLARE DEL	17/12/2014

CON IL "NUOVO" MODELLO APPROVATO DALL'AGENZIA LE MODALITÀ PREVISTE DAL DLGS SEMPLIFICAZIONI SARANNO OBBLIGATORIE DAL 12 FEBBRAIO 2015

Con il provvedimento 159674/2014, l'Agenzia, ha approvato il "nuovo" modello (cd "MOD. DI") per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Come noto, a seguito delle modifiche dell'art. 20 del DLgs. semplificazioni (v. Info Fisco 330/2014), per le operazioni da effettuare dal 01/01/2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare in esenzione da Iva sono tenuti:

- a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento
- a consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia, risolve i dubbi degli operatori in merito al regime transitorio applicabile alle dichiarazioni d'intento rilasciate già a fine anno con validità per il 2015; viene, infatti, disposto che le nuove regole sono applicabili dal 12/02/2015.

DISPOSIZIONI GENERALI

Come anticipato, per effetto del DLgs semplificazioni, viene a realizzarsi un'*"inversione"* dei vigenti adempimenti, facendo ricadere sull' esportatore abituale il compito di comunicare al Fisco le dichiarazioni d'intento emesse; in particolare, secondo l'art. 20 del DLgs.175/2014:

ESPORTATORE ABITUALE	dovrà comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento emesse all'Agenzia delle Entrate ed inviare dette dichiarazioni, unitamente alla ricevuta di presentazione delle stesse, al fornitore / Dogana
FORNITORE	potrà effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell'IVA solo dopo aver riscontrato in via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia; lo stesso dovrà poi riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia, approva il "nuovo" modello per la dichiarazione d'intento con le connesse istruzioni e le specifiche tecniche per l'invio telematico dei relativi dati.

DECORRENZA NUOVE MODALITA'

In ossequio allo statuto del contribuente (art. 3, co 2, L. 212/2000) , l'Agenzia, stabilisce che:

- fino all'11/02/2015: gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori secondo le modalità previgenti all'emanazione del DLgs.175/2014

In tal caso:

- il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento alle Entrate.
- gli esportatori abituali potranno utilizzare il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d'intento dal giorno di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia del software *"Dichiarazione d'intento"*.

➔ dal 12/02/2015: trovano applicazione le nuove disposizioni (l'esportatore abituale trasmette la dichiarazione in via telematica ed il cedente/prestatore riscontra l'avvenuta trasmissione).

N.B.: le dichiarazioni d'intento

- ⇨ consegnate/inviate secondo le "vecchie" modalità (ante DLgs 175/2014)
- ⇨ che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015 (es.: dichiarazioni d'intento con valenza annuale)

dovranno essere trasmesse all'Agenzia dal 12/02/2015.

Esempio: le dichiarazioni d'intento inviate a dicembre 2014, con valenza per tutto il 2015, potrebbero dover essere comunicate 2 volte:

- sia dal fornitore con la vecchia modalità (in ogni caso se il fornitore inizia a fatturare da gennaio)
- che dal cedente, a partire dal 12 febbraio 2015.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO

Il nuovo modello (cd "MOD. DI"), che dovrà essere compilato e trasmesso telematicamente (direttamente o tramite soggetto abilitato) dall'acquirente per ogni singola dichiarazione d'intento rilasciata (in dogana o al proprio fornitore), si compone delle seguenti sezioni:

FRONTESPIZIO	che contiene i dati anagrafici dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente
QUADRO A "PLAFOND"	che contiene i dati relativi al plafond; detto quadro è costituito dalle sottosezioni *"Tipo"*, *"Operazioni che concorrono alla formazione del plafond"* e *"Impegno alla presentazione telematica"*.

FRONTESPIZIO

Nell'ambito del Frontespizio, oltre ai dati anagrafici dell'esportatore abituale ed alla sottoscrizione del modello si dovranno compilare, eventualmente, le seguenti Sezioni.

INTEGRATIVA

INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio
Integrativa	| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una "nuova" dichiarazione:

- barrando la casella "Integrativa"
- indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare.

La dichiarazione "integrativa" sostituisce la dichiarazione integrata.

DICHIARAZIONE

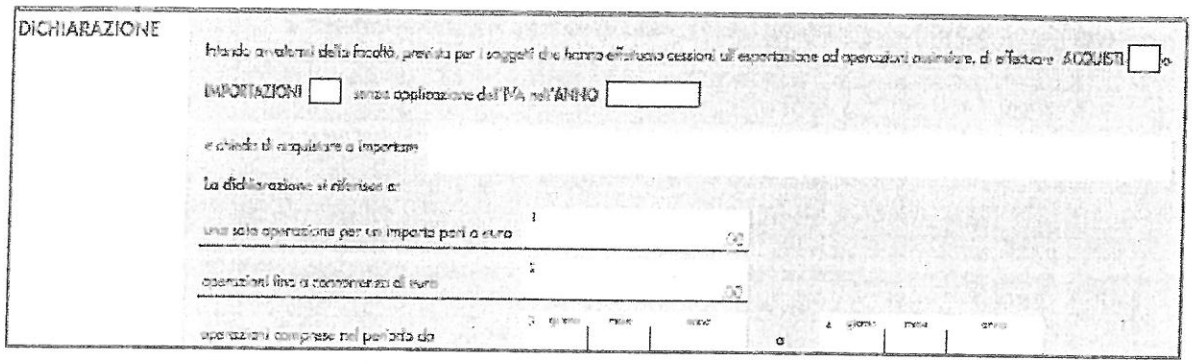
DICHIARAZIONE

Intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI ☐ o

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO ☐

e chiede di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo pari a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

operazioni comprese nel periodo da gg mese anno a gg mese anno

In tale sezione, il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, indicando l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o servizio.

Nota: nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235).

Nello specifico , il dichiarante compila:

campo 1	se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo
campo 2	se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato
campi 3 e 4	se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare) da specificare.

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE

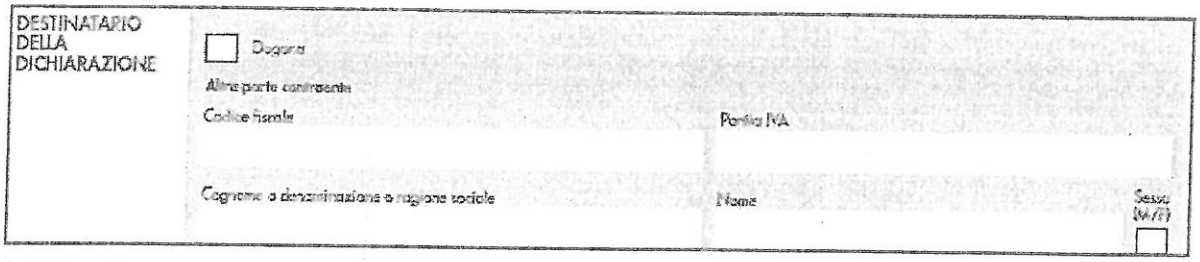
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE

☐ Dogana

Altra parte contraente

Codice fiscale

Partita IVA

Cognome o denominazione o ragione sociale

Nome

Sesso (M/F)

In tale sezione:

- il campo "Dogana" è barrato nel caso di importazioni.
- nei campi relativi a *"Altra parte contraente"* il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

QUADRO A - PLAFOND

Nell' ambito del quadro A - "Plafond", viene richiesto di indicare:

- il metodo di plafond (fisso o mobile) adottato

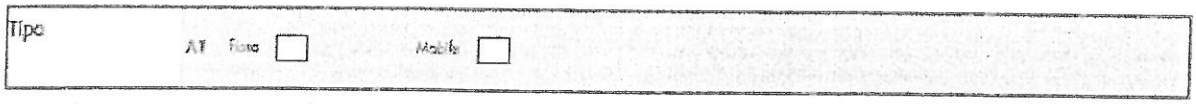
Tipo

AT Fisso ☐ Mobile ☐

➔ **quali operazioni concorrono alla formazione del plafond** (caselle da 2 a 5) e la partecipazione ad **eventuali operazioni straordinarie**, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile; **ciò** se alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, **la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata.**

Nel caso in cui alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata:

- va barrata la casella 1 *"Dichiarazione annuale IVA presentata"*
- non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (cas. da 2 a 5).

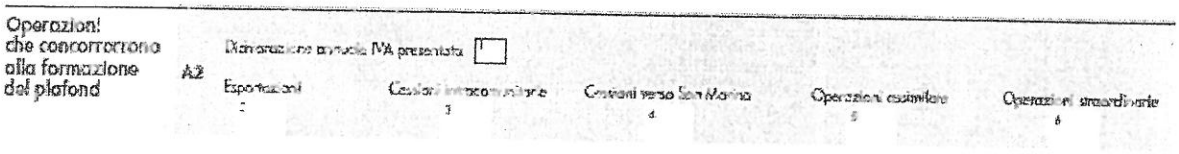

Nota: per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A.

FUNZIONE PER IL RISCONTRO DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE

Sul sito delle Entrate sarà resa disponibile una **funzione** che consentirà al fornitore il **riscontro telematico** dell'**avvenuta presentazione** della dichiarazione d'intento.
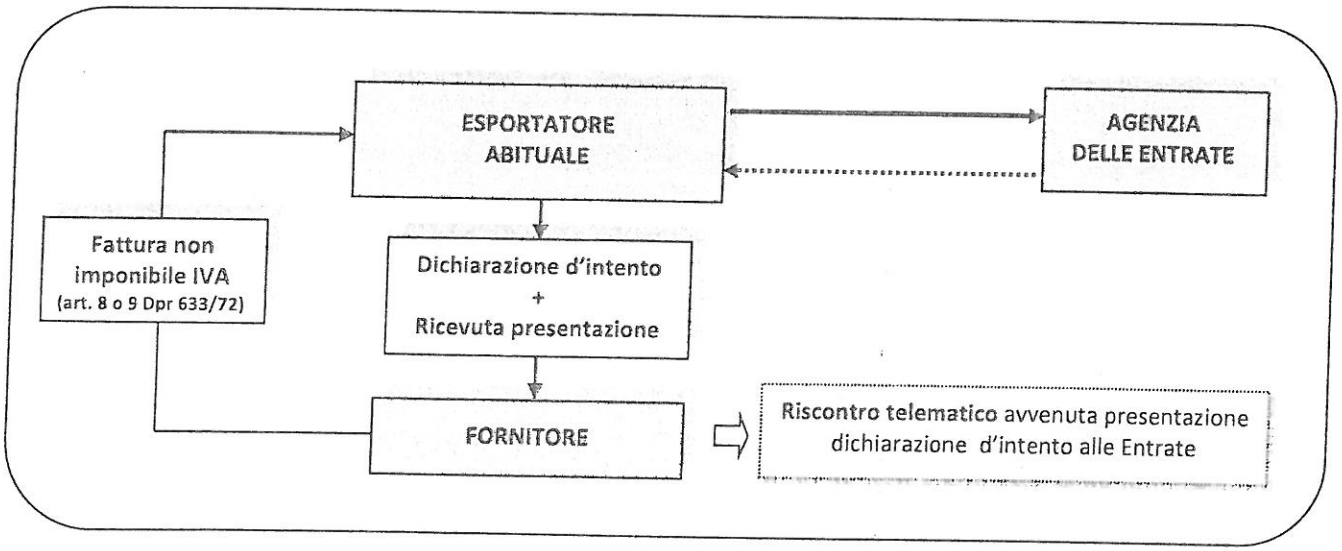
In base alle nuove disposizioni, il fornitore che ha ricevuto dichiarazioni d'intento dovrà porre in essere detto riscontro prima di effettuare operazioni non imponibili (*art.* 8, c.1, lett. c) DPR 633/72), al fine di non incorrere in una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (nuovo art. 7 c. 4-*bis*, DLgs.471/97).